

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis
n. 76

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore SIRCANA)

approvata nella seduta del 1° agosto 2012

SULLA

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2006/66/CE RELATIVA A PILE E ACCUMULATORI E AI RIFIUTI DI PILE E ACCUMULATORI PER QUANTO ATTIENE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DI BATTERIE PORTATILI E DI ACCUMULATORI CONTENENTI CADMIO DESTINATI A ESSERE UTILIZZATI NEGLI UTENSILI ELETTRICI SENZA FILI (COM(2012) 136 DEF.)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 3 agosto 2012

La Commissione, esaminato l'atto COM(2012) 136 definitivo,

considerato che la proposta è diretta a stabilire la scadenza del 1° gennaio 2016 come termine per la deroga all'uso di cadmio nelle pile e negli accumulatori portatili destinati all'uso negli utensili elettrici senza fili, nonché ad adeguare il sistema della comitatologia, a quello dei poteri delegati e delle competenze di esecuzione di cui agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

considerato che la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che ha sostituito la direttiva 91/157/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, stabilisce norme specifiche per l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori nonché per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, e vieta in particolare l'immissione sul mercato di pile e accumulatori contenenti più dello 0,0005 per cento di mercurio e più dello 0,002 per cento di cadmio in peso;

considerato che l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della direttiva prevede una deroga al predetto divieto per le pile e gli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili e che, ai sensi del medesimo articolo 4, la Commissione europea ha riesaminato tale norma e trasmesso, nel dicembre del 2010, al Parlamento europeo e al Consiglio, una relazione contenente proposte in merito;

preso atto che in base agli studi e alla consultazione pubblica svolta nel 2010, la Commissione europea ha concluso che la soluzione recante un impatto ambientale complessivo minore, sia in termini di rilascio di cadmio nell'ambiente, sia in termini di impatti ambientali aggregati basati su sei indicatori ambientali, sia quella di stabilire come termine finale della predetta deroga il 31 dicembre del 2015;

considerato, infine, che la proposta provvede ad adeguare le procedure di comitatologia, previste dalla citata direttiva 2006/66/CE, alle nuove procedure dei poteri delegati e delle competenze di esecuzione entrate in vigore con il Trattato di Lisbona e previste dagli articoli 290 e 291 del TFUE,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni

che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale;

la proposta appare conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto gli obiettivi ambientali dell'Unione europea, relativi all'uso e al trattamento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori, possono essere raggiunti meglio a livello di Unione, e in quanto essa non va al di là di quanto necessario per perseguire gli obiettivi prefissati;

si rileva al riguardo, che per quanto concerne il conferimento di poteri delegati alla Commissione europea per adottare «atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo», le materie oggetto di tali poteri non sembrano riguardare elementi essenziali della proposta, salvo il paragrafo 7 dell'articolo 21 che conferisce alla Commissione europea il potere di concedere deroghe agli obblighi di etichettatura di cui all'articolo 21 della direttiva 2006/66/CE. Dalla norma vigente e da quella proposta non è chiara la finalità di tale deroga, né le modalità della sua concessione e pertanto essa andrebbe ulteriormente specificata e circostanziata, in ossequio all'articolo 290 del TFUE, che al paragrafo 1 prevede che «gli atti legislativi delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all'atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere».